

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Valentina Porzia

Procedimento n. 1/2023

Decisione n. 1/2023

Preso atto della decisione delle commissione tecnica arbitrale del 27.08.2023, verificato il regolamento di Regata FICFS, il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia la seguente:

DECISIONE

circa i fatti occorsi durante la manifestazione denominata “*Campionato Provinciale Taranto Bari*”, tenutasi il giorno 27.08.2023, ovvero circa la conferma o l’annullamento della decisione dell’arbitro di escludere dalla gara la squadra ragazzi e junior dell’ Asd PALIO DI TARANTO nella categoria senior.

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ritualmente depositato, in data 28.08.2023, l’Associazione Sportiva Dilettantistica PALIO DI TARANTO proponeva reclamo avverso la decisione dell’arbitro (confermata *sine titulo* a mezzo W-App dal Consiglio Federale) di non far gareggiare al Campionato provinciale Taranto-Bari del 27 agosto 2023 gli equipaggi composti da ragazzi e junior nella categoria senior. L’arbitro, infatti, così come rilevato nella verbale, dichiarava che la squadra non fosse iscritta al suddetto campionato.

Alla decisione dell’arbitro, è seguito il reclamo di tutti i ragazzi esclusi che lamentavano la mancata partecipazione, dopo i duri allenamenti, alla gara e sottolineavano l’effettiva iscrizione della squadra da parte dell’asd PALIO DI TARANTO.

Gli stessi atleti, così come ribadito nel ricorso oggetto della presente decisione, mettevano in rilievo che la mancata partecipazione al Campionato provinciale avrebbe inibito e pregiudicato la partecipazione dei ragazzi ai Campionati Italiani (CIA).

A sostegno della sua tesi, l’asd PALIO DI TARANTO adduceva la contrarietà di quanto statuito dal giudice rispetto a quanto affermato nell’art. 5, comma 4, del Regolamento delle Regate.

L’asd PALIO DI TATANTO chiede, dunque, che la decisione presa in occasione della gara del 27 agosto 2023 di non far partecipare gli equipaggi GJM nella categoria GSM venga revocata in forza di una errata interpretazione dell’art. 5 comma 4 del Regolamento delle regate FICFS.

In via preliminare, occorre evidenziare che il precitato art. 5 identifica i ragazzi come “coloro che nell'anno solare compiono 16 o 17 anni”. Al comma 4 precisa, altresì, che: “Gli equipaggi maschili (...) *in caso di Pali o regate di gozzi in cui sia prevista una gara unica con equipaggi junior e senior, è ammessa alla partecipazione a condizione che l’equipaggio sia composto esclusivamente da vogatori della categoria ragazzi/junior*”.

Nel caso che mi occupa, i ragazzi esclusi dalla gara fanno tutti parte della categoria ragazzi/junior e la gara è unica con equipaggi junior e senior. La fattispecie di cui al predetto articolo è pertanto rispettata. Ne consegue ed è evidente che la decisione arbitrale è frutto di una errata interpretazione della normativa delle regate.

Ogni statuizione si ritiene confermata dai documenti agli atti, visionati più volte da questo stesso Giudice, a norma dell'art. 116 del cpc.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso delibera:

- l'annullamento della decisione dell'arbitro e l'ammissione dell'equipaggio composto da ragazzi e junior.

Bari,31.08.2023

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Valentina Porzia